



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore 6 Corpo di Polizia Municipale
Settore 6 Corpo di Polizia Municipale

PROPOSTA DI GIUNTA N. 108 DEL 24/06/2025

Oggetto: Aggiornamento ISTAT delle tariffe per il servizio di rimozione dei veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del nuovo codice della strada e direttive per l'applicazione delle tariffe

Visti gli artt. 159 e 215 del D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada), titolati rispettivamente "Rimozione e blocco dei veicoli" e " sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo" ;

Visto l'art. 354 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, d.P.R. n. 495 del 16/12/1992, il quale prevede che il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, può essere affidato per due anni rinnovabili a soggetti in possesso della licenza di rimessa, ai sensi dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che siano in possesso dei requisiti previsti del medesimo art. 354;

Considerato che il Comune di Scicli non dispone delle risorse tecniche idonee a svolgere direttamente il predetto servizio e pertanto si rende necessario procedere all'affidamento dello stesso;

Preso atto che il comma 2 dell'art. 354 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. n.495 del 16/12/1992, prevede che il servizio di rimozione dei veicoli deve contenere anche le indicazioni delle "tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministero dei trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici";

Visto l'art. 397, comma 4, del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, nella parte in cui prevede che gli Enti proprietari della strada, devono predisporre e aggiornare le tabelle per le spese di intervento, rimozione e custodia, sulla base delle tariffe approvate ai sensi del capoverso precedente;

Visto il Decreto del Ministo dei Trasporti e della Navigazione del 4 settembre 1998 n. 401 recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi per la rimozione dei veicoli;

Visto il particolare, l'art. 3 del predetto D.M. 401/98, nella parte in cui prevede che le tariffe di rimozione siano aggiornate ogni anno dagli Enti che affidano il servizio di rimozione, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall' ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'adeguamento tariffario;

Ravvisata l'opportunità di riconfermare le direttive in materia circa l'applicazione delle tariffe in parola emanate con delibera di G.C. n. 103 del 2020 e segnatamente:

a) in riferimento al c.d. diritto di chiamata (art. 2 comma 1 lett. c) "se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione, la restituzione dello stesso è consentita ... previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa";

b) " Per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per motivi di ordine pubblico o di pubblica utilità nulla è dovuto dai proprietari degli stessi" (art. 2 comma 2);

c) fissare, come orario notturno, l'arco di tempo intercorrente dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo;

Considerata quindi la necessità di provvedere all' aggiornamento delle tariffe fino ad oggi praticate tenuto conto che gli aumenti rientrano comunque nei limiti dei criteri previsti dal più volte citato D.M. 4/09/1998 n. 401, mentre per quanto riguarda le tariffe di deposito queste non sono soggette alle indicazioni del citato decreto, e pertanto, non verranno modificate, giacché le stesse, messe a confronto con i valori applicati a livello nazionale da ACI, Confartigianato Autoriparazioni - Soccorritori Stradali, sono risultate in linea e sufficientemente equilibrate con queste ultime;

Precisato che tale rideterminazione avviene applicando sull'importo originario, previsto dall'art. 1, comma 2 del D.M. n. 401/1998 e convertito in euro, la variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a maggio 2025;

Considerato inoltre, che tutte le tariffe, elencate nella tabella sub "A" di cui alla presente deliberazione, sono da considerarsi IVA compresa nella misura di legge;

Considerato che il Comune di Scicli non dispone delle risorse tecniche idonee a svolgere direttamente il predetto servizio e pertanto si rende necessario procedere all'affidamento dello stesso;

Visti gli artt. 159 e 215 del D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada), titolati rispettivamente "Rimozione e blocco dei veicoli" e " sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo";

Visto l'art. 354 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, d.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

Visto l'art. 397, comma 4, del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, nella parte in cui prevede che gli Enti proprietari della strada, devono predisporre e aggiornare annualmente le tabelle per le spese di intervento, rimozione e custodia, sulla base delle tariffe approvate ai sensi del capoverso precedente;

Richiamato il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, assunto di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, n. 401 del 4 settembre 1998 ;

Ritenuto, altresì, dare apposite direttive al Responsabile P. O. del Settore VI, nel senso di attivare la procedura per l'affidamento per due anni del Servizio di rimozione veicoli, a fronte di un canone annuo in favore dell'Ente, a soggetto in possesso dei previsti requisiti ed a condizione che la sede della depositaria sia ubicata nel centro urbano o nelle sue immediate vicinanze;

Visto il T.U.E.L.

Vista la L.R. 30 del del 23.12.2000

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati di:

1. *di approvare l'allegato "A" relativo alle tariffe da applicarsi per le operazioni di rimozione veicoli, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le tariffe vengono arrotondate per difetto;*

2. *di precisare che l'importo delle tariffe per la rimozione e custodia dei veicoli, di cui al punto precedente, è da intendersi comprensivo di IVA;*

3. *di specificare che:*

- *ai sensi art. 2 comma 1 lett. a) del D.M. n. 401/98, le tariffe relative alle operazioni di intervento con un unico veicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli devono essere suddivise per il numero di veicoli rimossi eccetto la tariffa connessa al carico e scarico;*
- *a sensi art. 2 comma 1 lett. b) del D.M. n. 401/98, è prevista una maggiorazione del 30% sulle previste tariffe in orario notturno (22.00/06.00) o giornata festiva;*
- *il c.d. diritto di chiamata si configura nell'ipotesi prevista dall'art. 2 comma 1 lett. c) del D.M.n. 401/98 "Se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione, la restituzione dello stesso è consentita....previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa"*
- *nulla è dovuto dall'utente nell'ipotesi di rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, prevista dall'art. 2 comma 2 del D.M. n. 401/98 (Per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità nulla è dovuto dai proprietari degli stessi);*

4. *Di specificare altresì, al fine di semplificare i calcoli relativi ai chilometri percorsi e non ingenerare conflittualità con l'utenza, che:*

- *a Scicli e lungi, l'indennità chilometrica, per il tragitto depositaria>luogo rimozione > depositaria, viene calcolata in relazione ad una percorrenza forfettariamente prevista in Km. 10;*
- *fuori del centro urbano, l'indennità chilometrica, per il tragitto depositaria > luogo di rimozione > depositaria, viene calcolata in relazione al numero di chilometri fissato a secondo che la rimozione si effettua a Cava d' Aliga, a Sampieri e a Donnalucata in Km 21;*

5. *di dare mandato al Responsabile P.O. Settore VI di attivare la procedura di affidamento per anni due, rinnovabili, del Servizio di rimozione veicoli a soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 354 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P. R. n. 495 del 16/12/1992, a fronte del pagamento di un canone annuo in favore dell'Ente ed a condizione che la depositaria sia ubicata nel territorio del Comune di Scicli e non oltre i dieci chilometri dal centro urbano;*

6. *di dare atto che le tariffe saranno incassate direttamente dall'affidatario del servizio;*

7. *di stabilire la decorrenza del nuovo sistema tariffario a far dalla data di affidamento del servizio;*

8. *di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. Dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni;*

9. *di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale.*

Allegato "A"

TABELLA RELATIVA ALLE TARIFFE RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLI

1) L'ammontare totale da pagare per la rimozione deriva dalla somma delle tre distinte voci, ovvero, diritto di chiamata (fisso), operazioni connesse al carico e scarico del veicolo (fisso), indennità chilometrica per il tragitto compiuto da depositaria >luogo di rimozione>depositaria (variabile) – Le tariffe sono arrotondate per difetto. Le tariffe sono IVA inclusa.

Ai sensi art. 2 comma 1 lett. a) del D.M. n. 401/98, le tariffe relative alle operazioni di intervento con un unico veicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli devono essere suddivise per il numero di veicoli rimossi eccetto la tariffa connessa al carico e scarico;

Sulle tariffe come sotto determinate è prevista, ai sensi art. 2 comma 1 lett. b) del D.M. n. 401/98, una maggiorazione del 30% in orario notturno (22.00/06.00) o giornata festiva;

A) Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t

A) Diritto di chiamata comprensivo di indennità chilometrica	€ 40,00
B) Operazioni connesse al carico e scarico veicoli	€ 45,00
C) Indennità chilometrica €/km (voce variabile x percorrenza sede deposito/luogo di rimozione)	€ 3,50/Km
Tariffa a Scicli-Iungi - A+B+C (€ 3,50*10 Km tot € 35,00) comprensivo di carico e scarico e diritto di chiamata	€ 85,00
Tariffa a Cava d' Aliga, Sampieri, Donnalucata A+B+C (€ 3,50*21 Km tot € 73,50) comprensivo di carico e scarico e diritto di chiamata	€ 120,00

B) Veicoli di massa complessiva a pieno carico da 1,5 t a 3,5 t.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TARIFFA IVA INCLUSA
A) Diritto di chiamata comprensivo di indennità chilometrica	€ 40,00
B) Operazioni connesse al carico e scarico veicoli	€ 50,00
C) Indennità chilometrica €/km (voce variabile x percorrenza sede deposito/luogo di rimozione)	€ 3,50/Km
Tariffa Scicli-Iungi - A+B+C (€ 3,50*10 Km tot € 35,00) comprensivo di carico e scarico e diritto di chiamata	€ 105,00
Tariffa a Cava d' Aliga, Sampieri, Donnalucata A+B+C (€ 3,50*21 Km tot € 73,50) comprensivo di carico e scarico e diritto di chiamata	€ 140,00

C) Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

Si applicano le tariffe riportate ai veicoli di cui alla lettera B) , Aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata che eccede il valore di 3,5t della massa complessiva a pieno carico (art. 1 lett. C D.M. n. 401/1998)

2) Ai predetti importi vanno sommate le tariffe relative al deposito e custodia dei veicoli così come indicate nella tabella sotto riportata specificando che decorrono dalle 24 ore successive alla rimozione:

TIPO VEICOLO	TARIFFA GIORNALIERA IVA INCLUSA
--------------	---------------------------------

	Area recintata scoperta		Area recintata coperta	
	Fino a 30 gg	Oltre 30 gg	Fino a 30 gg	Oltre 30 gg
Ciclomotori -Motocicli	1,52	0,82	2,23	0,93
Autoveicoli fino a 100 cc	3,54	1,25	5,28	2,07
Autoveicolo da 1000 a 2000 cc	4,30	1,63	6,15	2,23
Autoveicolo oltre 2000 cc	5,23	2,01	6,59	2,56
Rimorchi agricoli – macchine operatrici	8,38	4,68	10,83	6,04
Autocarri fino a 5 t	11,60	7,29	15,02	9,42
Autocarri oltre 5 t.	12,85	8,06	19,33	12,03